



Ver 22/03/2019

Idee per gli Stati Generali dell'Informazione
La ricerca di un piano B

Verso una normativa europea per la tutela dell'utenza e dei professionisti dell'informazione?

All'apertura degli Stati Generali dell'Informazione è certamente opportuno un approfondimento di un'ipotesi normativa che possa ridurre il rischio di una semplice abrogazione della legge istitutiva dell'Ordine, qualora fossero scartate ipotesi di riforma.

Una regolamentazione nel quadro della normativa europea delle professioni.

Nel caso il Parlamento decidesse di abrogare la legge istitutiva dell'Ordine, la FNGPI ritiene opportuno contribuire a delineare un possibile quadro normativo dell'informazione e della comunicazione, che tuteli tanto l'utenza, quanto i professionisti del settore e che si articoli nell'ambito della regolamentazione europea delle professioni, tanto da poter costituire una sorta di apripista di una comune regolamentazione comunitaria del settore ed essere di stimolo per uno sviluppo sociale ed economico di una Europa più partecipata.

La direttiva 2013/55/EU ha introdotto per alcune professioni la Tessera Professionale Europea per il riconoscimento della qualifica professionale e la libera prestazione di servizi in Europa. Una nuova normativa per l'informazione e la comunicazione in Italia, che si collocasse nell'ambito della normativa comunitaria delle professioni, potrebbe agevolare in futuro l'introduzione di una Tessera Professionale Europea anche per i professionisti dell'informazione e della comunicazione ed in particolare di una Tessera Professionale Europea per i Giornalisti, che, oltre a consentire opportunità di lavoro, soprattutto per molti giovani, potrebbe essere di stimolo per la costruzione di un'Europa dei popoli.



Tessera europea degli avvocati

La Direttiva europea sulle professioni e la legge 4 del 2013 combinate potrebbero determinare un opportuno quadro normativo del settore?

Una legge, che dovesse abrogare della legge istitutiva dell'Ordine, per tutelare contestualmente l'utenza ed i professionisti del settore e per avere quella flessibilità necessaria per rappresentare un mondo in rapida evoluzione, sembra possa contestualmente far riferimento tanto alla Direttiva 2005/36/CE ed al Decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della stessa direttiva, quanto alla legge n.4 del 2013 relativa a professioni non organizzate "in ordini o collegi", ovvero a due disposti legislativi che sembrerebbero fra loro integrabili e che consentirebbero di regolamentare professioni non organizzate "in ordini o collegi". L' art. 1 comma secondo della legge 4/2013 precisa infatti che: "per «professione non organizzata in ordini o collegi», ..., si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro



intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.” Poiché il primo comma dell'art. 2229 del Codice indica che: *“La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”* sembrerebbe proprio che un'eventuale legge abrogativa dell'Ordine potrebbe espressamente prevedere che anche per l'attività giornalistica non sia più necessario iscriversi ad un apposito albo od elenco, ma sia, non necessario, ma opportuno, iscriversi ad un'associazione professionale, di cui all'art. 2 della legge 4/2013, facente parte di un'aggregazione di associazioni professionali dell'informazione e della comunicazione, del tipo previsto dall'art. 3 della stessa legge, per vedere riconosciuta la propria professionalità, per il rispetto di criteri di formazione e di aggiornamento professionale, per la definizione ed il rispetto di norme deontologiche, omogenee e condivise su basi democratiche e volontarie nell'interesse dell'utenza, ovvero in poche parole per la regolamentazione di una professione non regolamentata da ordini e collegi.

Le associazioni professionali del settore potrebbero operare di concerto con una “autorità competente” per tutelare l'utenza e regolamentare le professioni dell'informazione e della comunicazione?

Le associazioni professionali nella *“forma aggregata”*, prevista dall'art. 3 della legge 4/2013, sembra che avrebbero titolo di operare di concerto con le istituzioni proprio in base alla stessa legge e quindi di concerto con un'istituzione, un'organizzazione, comunque denominata, per esempio **“Autorità per l'informazione e la comunicazione”**, che fosse istituita dalla stessa legge quale *“autorità competente”* proprio ai sensi del decreto legislativo 206/2007, applicativo in Italia della Direttiva 205/36/CE.

Il decreto legislativo 206/2007, che, come si legge nell'art.1, *“disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, ...”*, **sembra integrabile con la legge 4/2013, che disciplina la professioni non regolamentate con “ordini o collegi”, perché la legge 4/2013 non può disciplinare professioni regolamentate con “ordini o collegi”, ma può disciplinare professioni regolamentate da un “autorità competente”**, come definita dall'art. 4, punto d, dello stesso decreto legislativo, ovvero regolamentata da *“qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto”*.

Se quindi un'eventuale legge abrogativa dell'Ordine istituisse una tale *“autorità competente”*, definendo opportunamente le modalità della sua composizione e del suo funzionamento di concerto con una *“forma aggregata”* di associazioni professionali del settore dell'informazione e della comunicazione, vi potrebbe essere una sostanziale tutela degli utenti e dei professionisti del settore.

Necessità di norme transitorie

Se mai vi dovesse essere una legge abrogativa dell'Ordine nel senso sopra indicato, particolare importanza rivestirebbe uno specifico approfondimento sulle necessarie norme transitorie non solo per dar tempo, prima dello scioglimento dell'Ordine, alla costituzione ed al riconoscimento delle associazioni professionali del settore per consentire il trasferimento degli attuali iscritti ai vari elenchi alle varie associazioni professionali, che eventualmente volessero costituirsi, ma per molteplici altri aspetti, fra l'altro per le adeguate tutele sindacali e previdenziali.

Una normativa nell'alveo della normativa europea delle professioni potrebbe regolamentare in modo flessibile e durevole un settore in rapida evoluzione e ricco di nuove molteplici professioni.

Una disposizione legislativa, nel senso sopra indicato, sarebbe certo rispettosa del diritto di tutti di manifestare il proprio pensiero, di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo, come previsto dall'art. 21 della Costituzione, dall'art 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e collocherebbe la normativa del settore nell'ambito della normativa comunitaria e perfino potrebbe stimolare un quadro normativo omogeneo a livello comunitario dell'informazione e della comunicazione capace di contribuire alla formazione di una comune coscienza europea, oltre che a regolamentare in modo flessibile e durevole un settore in rapida evoluzione e ricco di nuove molteplici professioni.